



LEGA PRO

COMUNICATO N. 69/DIV – 19 FEBBRAIO 2026

69/363

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARA DEL 18 FEBBRAIO 2026

Si riporta il risultato della gara di recupero disputata il 18 febbraio 2026

6^ GIORNATA RITORNO

GIRONE C

CATANIA

TRAPANI

4-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 febbraio 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DEL 18 FEBBRAIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione della gara di recupero disputata nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori

SOCIETÀ


AMMENDA € 300,00

CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva Sud, intonato, dal minuto 23:40 al minuto 25:15, dal minuto 37:00 al minuto 38:00 e dal minuto 39:00 al minuto 39:42 del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via PEC.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 19 febbraio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani